

Il Tribunale di Milano Sezione 9° Civile

Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo

Letto il ricorso per divorzio contenzioso depositato in data 10.12.2020 da nei confronti del marito con il quale la ricorrente chiede anche la pronuncia urgente di un ordine di protezione a propria tutela, in particolare l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente da ella e dai figli frequentati: la casa coniugale sita in la casa del di lei nuovo compagno, le scuole frequentate dai figli, fatto salvo il diritto del marito di frequentare i figli come da condizioni della separazione con le modalità stabilite dal Tribunale.

Rilevato che la ricorrente ha allegato una serie di comportamenti posti in essere dal gravemente pregiudizievoli della sua libertà di movimento e della sua integrità morale, idonei a incutere timore, limitare i movimenti, produrre stati di ansia di agitazione, con una escalation che preoccupa circa la possibilità di passare dai pedinamenti, appostamenti e minacce ad una violenza agita.

Rilevato in particolare che la ricorrente ha allegato che il marito, dal quale ella è separata consensualmente dall'1/3/2019, ha posto in essere dapprima una serie di comportamenti molto eclatanti volti a tentare di riconquistarla (per esempio affiggere palloncini colorati lungo la via dov'ella risiede), successivamente, ha incominciato ad appostarsi nei luoghi da ella frequentati come il bar davanti a casa, il bar vicino al luogo di lavoro frequentato la mattina per la colazione, comportamenti che sono divenuti più insistenti e minacciosi dopo che ella gli ha comunicato la propria decisione di divorziare. Il marito, sottoscritto inizialmente un ricorso per divorzio congiunto, non si era poi presentato all'udienza fissata e da quel momento ha intensificato la propria condotta molesta anche in danno dei figli minori: è presente davanti alla

casa coniugale quando la famiglia esce per portare a spasso il cane, ha installato sul cellulare della figlia un dispositivo che ne consente la localizzazione, non prende i figli nelle giornate a lui spettanti al fine di rovinare all'ultimo i programmi serali della madre, tempesta la moglie di telefonate e di messaggini. I comportamenti sono ancora peggiorati dal momento in cui egli è venuto a sapere dell'esistenza di un nuovo compagno della moglie: minaccia di morte quest'ultimo con telefonate e messaggini, sottopone la figlia ad interrogatori per conoscere le frequentazioni della madre, tenta di violare il profilo Facebook della moglie, si avvale della collaborazione di amici per pedinare la moglie. I fatti commessi posti in essere di recente, sono anche maggiormente preoccupanti: si apposta al parco vicino a casa e osservava la moglie e i figli più volte nello stesso giorno, nella giornata del 12.11.20 la moglie lo ha visto in tre orari diversi sotto la propria abitazione, da ultimo, il 6.12.2020 il il incurante della presenza dei figli aggrediva fisicamente la moglie ed il di lei compagno in via nuovamente al compagno di morte, aggredendo verbalmente anche i figli, poi la perseguitava con chiamate anonime per tutta la notte costringendola in un grave stato di ansia e di paura. L'8.12.2020 ignoti erano entrati nella casa di via e l'avevano messa a sogguadro asportando gioielli che erano stati regalati alla moglie del e anche oggetti di valore regalati per il battesimo del figlio senza che nell'appartamento risultassero segni di effrazione. Ella aveva cambiato le serrature di casa ed era sempre in compagnia di un qualche parente per paura di un attacco alla sua persona da parte del marito.

Rilevato che le allegazioni della ricorrente sono in parte confermate dai documenti depositati (messaggini, messaggi su facebook, screenshot delle chiamate) e soprattutto dalle denunce querele sporte dal 20 ottobre al 8.dicembre, depositate in allegato al ricorso, con le quali la ha assunto la responsabilità della sue dichiarazioni accusatorie essendo passibile, in caso di falsità, di incriminazione per calunnia.

Ritenuto che i comportamenti descritti appaiono segno di un discontrollo psicologico che impedisce al di accettare la definitiva separazione dalla moglie e la presenza di un nuovo compagno al suo fianco.

Ritenuto che *l'escalation* degli agiti persecutori induce a temere che la notifica del ricorso e il tempo necessario per l'interazione del contraddittorio possano essere di pregiudizio per la incolumità psicofisica della moglie e dei figli minori, tanto più che l'udienza per la conferma,

modifica o revoca del provvedimento viene fissata a breve, di tal che si ritiene opportuno provvedere inaudita altera parte,

P.Q.M.

1. ORDINA a nato
di cessare immediatamente ogni condotta persecutoria e minacciosa nei confronti
della moglie nata nata
2. ORDINA a di non avvicinarsi alla casa familiare sita in in
, ed ai luoghi frequentati dalla moglie: il luogo di lavoro, la casa della sua famiglia
di origine sita in , le scuole frequentate dai figli (
), la casa del di lei nuovo compagno, luoghi
che verranno meglio indicati dalla alle Forze dell'Ordine delegate per l'esecuzione,
4. DISPONE che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio
della Forza Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente
provvedimento all'intimato,
5. DELEGA per l'esecuzione dell'ordine di protezione il Commissariato competente per
territorio con facoltà di subdelega,
6. DETERMINA in mesi 8 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla loro
esecuzione,
7. DISPONE che il padre veda i figli minori
separazione coadiuvato dai di lui parenti per prelevarli da scuola o dalla casa dalla madre e
per raccompagnarli alla madre,
8. FISSA per la comparizione personale delle parti innanzi a sé l'udienza del 29.12.2020
ore 12.00 che, preso atto delle disposizioni emergenziali si terrà con mediante
collegamento da remoto, ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento,
assegnando termine alla parte ricorrente sino al 20.12.2020 per la notificazione del ricorso e
del presente decreto ed assegnando termine alla parte resistente sino al 28.12.2020 ore 12.00
per il deposito di eventuale memoria difensiva,
9. AVVERTE che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti
personalmente mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente

che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del

presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di

collegamento ipertestuale [...];

visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

10. INVITA i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

11. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Commissariato competente per territorio con urgenza a mezzo fax e per la comunicazione alle parti del presente provvedimento con l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

Milano 12 luglio 2021

Il Presidente

dr. Anna Cattaneo